

Direzione Generale Ufficio 3

> Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie della regione Toscana

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Al Servizio Ispettivo

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Indicazioni .

Il DPCM del 3 novembre 2020, fra le misure dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, ne ha introdotte alcune riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche che vengono ulteriormente esplicitate nella nota MI n. 1990 del 05/11/2020.

Con l'entrata in vigore del DPCM in oggetto, dal 6 novembre, vengono quindi meno le disposizioni del precedente decreto del 24 ottobre 2020. Allo stesso modo sono superate alcune delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 99 del 28 ottobre 2020 del Presidente della Regione Toscana, in particolare il punto 1 ed il secondo comma del punto 2.

Risulta in gran parte superato anche il contenuto dell'Allegato 1 all'Ordinanza 95 del 23 ottobre 2020 del presidente della Giunta Regionale Toscana dal titolo "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica".

Questo ufficio ritiene, pertanto, utile fornire a codeste le istituzioni scolastiche le indicazioni orientative di seguito riportate con riguardo alle disposizioni contenute nel DPCM in oggetto:

1. Funzionamento delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado.

a. Ricorso alla Didattica Digitale Integrata

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM così dispone: «1 co. 9 s) – le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.»

In conseguenza di ciò le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dal 6 novembre al 3 dicembre, salvo eventuali successive proroghe, sono chiamate a svolgere tutte le attività didattiche in modalità digitale integrata. Tale disposizione riguarda anche:

- i percorsi di IeFP istituiti presso le istituzioni scolastiche:
- le attività didattiche degli ITS;
- i percorsi degli IFTS attivi presso le istituzioni scolastiche;
- i corsi di istruzione serale per gli adulti afferenti al ciclo di istruzione secondario di secondo grado;

Responsabile del procedimento: Roberto Curtolo e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it tel: + 39 0552725250 Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze Tel.055 27251 e-mail: PEO: <u>usp.fi@istruzione.it</u>

e-mail: PEO: usp.fi@istruzione.it e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it Web: http://www.csa.fi.it Referente:

Ufficio V – AT Firenze e-mail: <u>usp.fi@istruzione.it</u>



Direzione Generale Ufficio 3

• le attività che coinvolgono i semi-convittori e le semi-convittrici dei convitti frequentanti i percorsi di scuola secondaria di secondo grado.

La declinazione delle modalità dell'organizzazione didattica è patrimonio specifico della singola autonomia scolastica che, attraverso i competenti organi collegiali, adotta le formule organizzative maggiormente funzionali al proprio impianto dell'offerta formativa in relazione all'obiettivo.

Nel caso degli ITS la competenza ricade sugli organi di gestione così come stabiliti dagli statuti delle fondazioni

b. Attività didattiche consentite in presenza

Per tutte le attività consentite in presenza e di seguito enucleate è obbligatorio l'uso della mascherina sia per il personale scolastico che per gli studenti. Sono esentati da tale obbligo il personale docente, il personale ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

- Considerato che presso le <u>scuole con sedi carcerarie</u>, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito il diritto all'istruzione, e non essendo consentiti in tali luoghi sistemi di comunicazione a distanza, vanno individuate e concordate con i direttori degli istituti penitenziari e di correzione, tenendo conto della peculiarità dell'utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal nostro ordinamento all'istruzione negli istituti di pena. In ragione di ciò sono pertanto ancora consentite le attività didattiche in presenza in tali sezioni, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza inter-personale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali (mascherine, visiere protettive sanitarie, etc.) e sull'igiene delle superfici e delle mani previste dal Comitato tecnico-scientifico e dal DPCM;
- Sono consentite in presenza le <u>attività convittuali</u> che proseguono nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè «a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.». I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui.
- Sono consentite in presenza le <u>attività di laboratorio</u>, di esercitazioni pratiche, per quegli gli indirizzi i cui piani di studio e quadri orari sono dalle stesse caratterizzati e non sono diversamente sostituibili. A mero titolo di esempio possono essere comprese in tale ambito:
 - i laboratori coreutici e coreografici,
 - i laboratori e le esercitazioni negli indirizzi alberghieri,
 - le attività motorie ordinamentali dei LiSS nel rispetto delle indicazioni di sicurezza previste per le attività stesse in ambito scolastico



Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale

Ufficio 3

La possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche è pertanto strettamente correlata alla formale indicazione delle stesse nei vigenti ordinamenti e può realizzarsi solo nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Tale opportunità è offerta al fine di salvaguardare la specificità di taluni indirizzi di studio ove esse sono, appunto, l'elemento che li distingue e caratterizza.

- Possono proseguire in presenza i *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* (PCTO), nel rispetto delle prescrizioni previste al punto 10.
- E' auspicata la realizzazione in presenza delle attività rivolte agli <u>alunni con disabilità</u>, in coerenza col PEI, coinvolgendo anche, **se possibile**, un gruppo di allievi della classe di riferimento. Appare evidente che ciò potrà essere realizzato a condizione che la situazione organizzativa consenta, a tali studenti, di seguire da scuola, congiuntamente ai compagni di classe o di gruppo collegati in DDI, le attività didattiche rivolte alla classe.
- Può essere valutata dagli organi collegiali, compatibilmente con la dimensione organizzativa, la frequenza in presenza di attività rivolte agli <u>alunni con altri bisogni educativi speciali</u> (BES), qualora tali misure siano effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni coinvolti.
- Analogamente a quanto indicato al punto (vi) gli organi collegiali potranno consentire
 modalità di realizzazione di attività in presenza per compensare la situazione di alunni
 connesse a condizioni di "digital divide" che non possano essere in nessun modo risolte
 altrimenti.

2. Funzionamento delle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di primo grado

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone che «l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina». Sono esentati da tale obbligo, oltre ai bambini con meno di sei anni di età, anche i docenti, gli ATA e gli studenti che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate.

a. CPIA

L'istruzione degli adulti, che si realizza per mezzo dei <u>Centri Provinciali per l'Istruzione</u> <u>degli Adulti</u> (CPIA), rappresenta un caso particolare in quanto l'offerta formativa di tali istituzioni scolastiche è inquadrata nel primo ciclo di istruzione e come tale ne segue le prescrizioni. Va comunque evidenziato che i percorsi formativi dei CPIA prevedono, da ordinamento, la possibilità per i corsisti di fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico, come disposto nel DPR 263/2012, quota che può essere implementata, tenendo conto delle particolari situazioni dell'utenza.

Responsabile del procedimento: Roberto Curtolo e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it tel: + 39 0552725250 Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze

Tel.055 27251

e-mail: PEC: usp.fi@istruzione.it

e-mail: PEC: <u>uspfi@postacert.istruzione.it</u>

Web: <u>http://www.csa.fi.it</u>

Referente:

Ufficio V – AT Firenze e-mail: <u>usp.fi@istruzione.it</u>



Direzione Generale Ufficio 3

3. La DDI e l'istruzione secondaria di primo grado

L'articolo 3, comma 4, lettera f) del decreto dispone, per la scuola secondaria di primo grado, esclusivamente per le regioni caratterizzate dal massimo livello di rischio epidemiologico: «3 co. 4 f) – fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia [...] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali [...] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».

La predetta disposizione, ad oggi, non si applica alla Toscana.

4. Studenti con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES)

Agli studenti con disabilità certificata o, comunque, con BES, nei limiti di quanto modificato dal DPCM, in via residuale per quanto specificato nel punto 1, ancora in vigore per quelli di cui al punto 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89 e dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 ottobre 2020, n. 134.

5. Personale delle istituzioni scolastiche

Al personale delle istituzioni scolastiche si applicano le norme vigenti. E' compito del dirigente scolastico porre in essere le opportune modalità organizzative volte ad applicare, in coerenza con la normativa vigente e compatibilmente con i vincoli strutturali, infrastrutturali, economicofinanziari, e dare forma agli indirizzi degli organi collegiali. Per quanto attiene al personale ATA il dirigente scolastico provvederà ad integrare le direttive di massima al direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva riformulazione del piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25, comma 5, del Dlgs. 165/2001.

a. Personale docente scuole secondarie di secondo grado

Nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, è compito del dirigente scolastico adottare, comunque, le disposizioni organizzative atta a creare le condizioni per l'erogazione della didattica in DDI nelle migliori condizioni tenendo conto delle condizioni strutturali ed infrastrutturali di rete, interne ed esterne, della disponibilità di device a disposizione del personale docente.

In tale contesto può essere anche autorizzato lo svolgimento delle attività in modalità non in presenza, fermo restando il controllo sulla prestazione lavorativa affinché la stessa risulti effettivamente erogata.

Web: http://www.csa.fi.it

Referente:

 $Ufficio\ V-AT\ Firenze$ e-mail: usp.fi@istruzione.it



Direzione Generale Ufficio 3

b. Personale docente di sostegno scuole secondarie di secondo grado

In relazione a quanto previsto dal DPCM e puntualizzato nella nota MI n. 1990 del 05/11/2020 il docente di sostegno svolge l'attività secondo quanto stabilito nel PEI come modificato in relazione alle norme qui riportate pertanto sia in presenza che in modalità di DDI. In questa seconda ipotesi si applicano le modalità organizzative di cui al punto (a) valide per i docenti attivi su posto comune.

c. <u>Personale docente delle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di primo grado</u>

Per il personale di tali gradi di istruzione nulla è variato dal dpcm del 3 novembre 2020.

d. Personale Assistente Amministrativo

Il personale assistente amministrativo deve svolgere la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in modalità agile, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), del decreto, che stabilisce che il dirigente pubblico *«organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile»*. Agli assistenti amministrativi che rimangono in presenza, si applica l'articolo 5, comma 5, ove prescrive che *«Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.»*

e. Personale assistente tecnico

La nota MI 1990/2020 così recita in merito a tale profilo di personale *«il personale assistente tecnico svolge la propria attività lavorativa a supporto della DDI, della didattica di laboratorio e degli adempimenti connessi alla consegna di materiale tecnologico.»* Per analogia con il personale del punto (d) a coloro che rimangono in presenza, si applica l'articolo 5, comma 5, ove prescrive che *«Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.»*

f. Personale collaboratore scolastico e di altro profilo

Il personale collaboratore scolastico, addetto alle aziende agrarie, cuoco, infermiere o guardarobiere non può svolgere la propria attività a distanza, e continuerà, pertanto, necessariamente a prestare servizio in presenza, fermo restando che, nel caso di ulteriori aggravamenti della situazione pandemica, troverebbe applicazione l'articolo 3, comma 4, lettera i) del decreto, il quale dispone che «i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.» Anche per questi profili professionali si applica l'articolo 5, comma 5, ove prescrive che «Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale.»

Responsabile del procedimento: Roberto Curtolo e-mail: roberto.curtolo@istruzione.it tel: + 39 0552725250 Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze
Tel.055 27251
e-mail: PFO: usp fi@istruzione it

e-mail: PEO: usp.fi@istruzione.it e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it Web: http://www.csa.fi.it Referente:

Ufficio V – AT Firenze e-mail: <u>usp.fi@istruzione.it</u>



Direzione Generale Ufficio 3

6. Eventi

L'articolo 1, comma 9, lettera o) del DPCM dispone che:

«1 co. 9 o) – sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. [...] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]»

La disposizione, già prevista dal precedente decreto del 24 ottobre u.s., fa sì che ogni evento in presenza, anche già programmato, dovrà immediatamente essere convertito nella modalità a distanza oppure essere posposto a dopo il termine dell'emergenza epidemiologica.

7. Mostre

L'articolo 1, comma 9, lettera r) del decreto dispone che:

 $(1\ co.\ 9\ r)$ – sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura [...]»

Pertanto, le scuole che avessero programmato visite didattiche presso musei o altri luoghi della cultura, anche all'aperto, saranno costrette ad annullare la visita o a riprogrammarla dopo il termine dell'emergenza.

8. Formazione al personale

La formazione del personale si dovrà svolgere solo a distanza. Infatti l'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone, che:

 $(1 \ co. \ 9 \ s) - [...] \ I \ corsi \ di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza [...].»$

Gli eventuali corsi di formazione in presenza già in corso di svolgimento dovranno essere sospesi e potranno riprendere solo con modalità a distanza, oppure riprendere in presenza al termine dell'efficacia del DPCM.

9. Rinnovo degli organi collegiali. Riunioni degli stessi

L'articolo 1, comma 9, lettera s) del decreto dispone, inoltre:

«1 co. 9 s) - [...] Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.»

Rispetto al precedente decreto, viene meno la possibilità di svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni anche in presenza. L'unica modalità consentita dal 6 novembre sino al 3 dicembre è quella a distanza.

tel: + 39 0552725250

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze



Direzione Generale Ufficio 3

10. Viaggi di istruzione sospesi

L'articolo 1, comma 9, lettera t) del decreto dispone:

«1 co. 9 t) – sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [...]»

Sono pertanto non realizzabili le attività integrative che prevedono le fattispecie sopra riportate, anche le uscite didattiche a qualunque titolo definite. Sono fatti salvi, come già detto, i PCTO che possono proseguire, nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza inter-personale, sull'uso dei dispositivi di protezione individuali e sull'igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore produttivo.

> Il Direttore Generale Ernesto Pellecchia

Firmato digitalmente da PELLECCHIA **ERNESTO** Data: 2020.11.06 11:19:46 +01'00'

e-mail: PEC: uspfi@postacert.istruzione.it Web: http://www.csa.fi.it

Referente:

 $Ufficio\ V-AT\ Firenze$ e-mail: usp.fi@istruzione.it